



COMUNE DI PISA
DIREZIONE 15 – Lavori Pubblici
NUOVE INFRASTRUTTURE

PROGETTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
STATICO DELLE SPONDE DEL CANALE DEI NAVICELLI
LOTTO N° 4

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Paola Senatore – COMUNE DI PISA

Progettisti:

Ing. Benedetto Maggio – COMUNE DI PISA

Geom. Pierluigi Costa – COMUNE DI PISA

A⁹

SCHEMA DI CONTRATTO

Scala:	REVISIONI	1	GENN.09	MODIFICA			
Data: NOV. 2007		2	SETT.14	AGGIORNAMENTO PREZZI			
		3	SETT.14	MODIFICA			
REDATTO DA:			VERIFICATO DA:				

LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL CANALE DEI NAVICELLI - IV LOTTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILA**** (20**) e questo dì *** (00) del mese di ***** in Pisa, in *****, presso la Direzione *****, avanti a me *****, Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono comparsi e si sono personalmente costituiti:

- Signor, nato a il, che interviene a questo atto non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione del Comune di Pisa (Codice Fiscale - Partita IVA 00341620508), con sede in Pisa Via degli Uffici n. 1, ivi domiciliato per la carica, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento comunale dei contratti ed in ordine alla propria determinazione DN- ** / **** del, che trovasi depositata in atti d'ufficio;

- Signor, nato a il, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di

PREMESSO

- che con determinazione a contrattare DN-**/ *** del, è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la procedura per l'affidamento dell'appalto di seguito meglio descritto, il cui importo a base di gara ammonta ad **€ 825.142,10** di cui **€ 805.742,78** per l'esecuzione lavori compreso prestazioni a constatazione ed €. **19.399,32** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, I.V.A. esclusa;

- che a seguito della gara l'impresa..... si è aggiudicata provvisoriamente l'appalto per complessivi €, il tutto come risulta dall'offerta tecnica ed economica e dai verbali di gara e di commissione fasc. n. ;

- che con determinazione DN-**/**** del ***, il Dirigente della Direzione..... ha approvato i predetti verbali, aggiudicando definitivamente all'impresa..... l'appalto suddetto per il prezzo offerto ed alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto ed a quelle offerte, ed ha stabilito di stipulare con l'impresa medesima regolare contratto in forma pubblico-amministrativa;

- che come risulta dal verbale di cantierabilità sottoscritto in data *****, che qui si intende integralmente riportato, il responsabile del procedimento ed il rappresentante dell'impresa aggiudicataria/affidataria hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

- (EVENTUALE) che, ai sensi dell'art. 153, c. 1 del d.p.r. 207/2010, il r.u.p. con nota prot. ... del ... ha autorizzato il d.l. alla consegna anticipata dei lavori. Con verbale _____, è stata effettuata la consegna dei lavori, in presenza dei presupposti di cui all'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006;

- che a carico dell'impresa aggiudicataria non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, rilasciata in data ** dalla C.C.I.A.A. di **

- che a carico dell'impresa aggiudicataria non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, a seguito dei seguenti controlli in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;

(SE E' SOGGETTA ALLA LEGGE 68/99) - che come si evince dal certificato della Provincia di *** prot. n. *** del *** acquisito agli atti, l'impresa aggiudicataria è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;

(SE NON E' SOGGETTA ALLA LEGGE 68/99) - che l'impresa aggiudicataria non è soggetta alla Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ha meno di 15 dipendenti computabili ai sensi della predetta legge (OVVERO: in quanto l'organico ammonta a n.dipendenti e dopo il 18/01/2000 non sono state effettuate nuove assunzioni), come dalla medesima dichiarato in sede di gara;

(SE LA SOCIETA' E' SOCIETA' DI CAPITALI – AGGIUNGERE) – che in conformità al dettato di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11/05/1991, la Società aggiudicataria del presente appalto è giuridicamente obbligata a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, in corso d'opera, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato con nota del ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del sovracitato decreto;

- che come si evince dal certificato D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), rilasciato in data, l'impresa aggiudicataria è in regola con il versamento dei contributi e premi con INPS, INAIL e CASSA EDILE (se richiesta), in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché della vigente normativa regionale in materia;

- verificate le condizioni di cui all'art. 11, commi 10 e sgg. Del D.lgs. 163/06, nonché della vigente normativa regionale in materia di lavori pubblici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Pisa, come sopra legalmente rappresentato, affida all'impresa, che come sopra legalmente rappresentata accetta, l'appalto per i "LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL CANALE DEI NAVICELLI - IV LOTTO" da eseguire sulla base del progetto esecutivo, alle condizioni tutte del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto, del piano di sicurezza, nonché del presente atto.

All'uopo il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio sottoscritta dallo stesso, ove non allegata al presente atto come di seguito meglio specificato, impegnandosi all'osservanza della stessa.

Art.2 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo del presente atto viene fissato in € (....), di cui € per esecuzione dei lavori, € per economie soggetto a ribasso nei termini specificati dall'art. 179 del DPR 207/10, € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, I.V.A. esclusa.

Per la parte a misura l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato. Per le parti a corpo il prezzo non può variare in base alle verifiche sulla quantità effettiva della prestazione.

Art.3 - TERMINI DI ESECUZIONE

L'impresa si impegna a ultimare i lavori di esecuzione nel termine COMPLESSIVO MASSIMO di **365 (trecentosessantacinque)** giorni naturali e successivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

All'interno del predetto tempo per l'esecuzione dei lavori è previsto un periodo di fermo di 60 giorni naturali e successivi per l'attesa della certificazione di avvenuta bonifica bellica da parte del competente Organismo Militare. Tale periodo decorre dalla comunicazione dell'Impresa di avvenuta bonifica alle Autorità Militari all'ottenimento dell'autorizzazione ad intervenire in cantiere, escluso i giorni dovuti a tardive comunicazioni, incurie, ecc. dell'Impresa.

Art.4 – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, e del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.

163/2006 e ss.mm.ii., condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto.

IL SEGUENTE CAPOVERSO DEVE ESSERE INSERITO SE I LAVORI NON SONO STATI CONSEGNATI SOTTO LE RISERVE DI LEGGE, dando inizio all'appalto stesso a decorrere dalla consegna dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di cui all'art. 153 del D.P.R. n. 207/2010.

Art.5 - PENALI

- 1) In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore è applicata la penale nella percentuale dell'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- 2) Per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale, è applicata la penale di cui al comma precedente.
- 3) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non risolva il contratto;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- 4) La penale irrogata ai sensi del comma 4, lett. a) è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
- 5) La penale di cui al comma 4, lett. b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lett. c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 6) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato, ovvero si procederà all'escussione della cauzione prestata.

Art. 6 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori si fa riferimento al capitolato speciale di appalto.

Art. 7 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

- 1) Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (o della USL) in relazione ai casi dell'art. 14 d.lgs. 81/2008 fino alla relativa revoca.
- 2) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, né per la disapplicazione delle penali.

Art. 8 - ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto, di cui al D.M. n. 145/2000 per le parti ancora in vigore, ed a quanto prescritto dal Capitolato speciale, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:

- a) L'esecuzione di tutte le analisi necessarie per la classificazione dei materiali provenienti da scavi e demolizioni ai fini del loro reimpiego e/o trasporto a rifiuto;**
- b) L'onere di dare ogni opera prevista in appalto completa in ogni sua parte ed eseguita a regola d'arte intendendo con ciò compreso in ogni categoria di lavoro tutte quelle lavorazioni accessorie e complementari che, seppure non scritte nella descrizione dell'opera, sono necessarie al suo completamento senza che siano necessarie ulteriori lavorazioni.**
- c) L'onere per il trasporto e conferimento a discarica di tutto il materiale proveniente da operazioni di scavo, demolizione, non reimpiegabile in cantiere a discrezione della Direzione Lavori;**
- d) la formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verrà richiesto dal D.L., l'esecuzione delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- e) la fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori;
- f) tutte le pratiche (incluse richieste ordinanze c/o Ufficio del Traffico e autorizzazioni SALT) e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
- g) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi (ad esempio Parco di Migliarino-S. Rossore), licenze, concessioni, nulla-osta, autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
- h) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;
- i) conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori e nell'eventualità di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso della Stazione appaltante) resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D. L. indicherà; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari;
- j) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;
- k) la custodia e la conservazione diurna e notturna del buono stato dei cantieri, della segnaletica stradale e dei sistemi di delimitazione, protezione e presidio del cantiere, delle attrezzature e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente responsabilità ricadrà sull'appaltatore, senza che ciò costituisca motivo per richiesta di proroghe;

- l) la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant'altro. In particolare rimane a totale carico e spesa dell'Impresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi, approvati dalla D.L., della segnaletica stradale orizzontale male eseguita o danneggiata dal traffico, qualunque ne siano le cause, previa totale asportazione mediante idonea scarifica di quella non recuperabile;
- m) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla D.L.; detto materiale dovrà, a spese dell'appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche discariche, nel rispetto della normativa in materia.
- n) la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i materiali costituenti la segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le caratteristiche per la loro accettabilità, restando a totale onere e spesa dell'Impresa ogni intervento che si rendesse necessario per ripristinare l'accettabilità dei materiali stessi, anche nel caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse determinata dalla presenza di traffico;
- o) l'installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, o comunque non lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché dei cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro - ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ed al relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), per garantire la fruibilità delle strade in sicurezza. Ogni responsabilità derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadrà comunque sull'Appaltatore;
- p) la perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisorie, l'Impresa si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura ed importanza dei lavori;
- q) (QUANDO L'APPALTATORE NON CONDUCE I LAVORI PERSONALMENTE INSERIRE) Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 145/2000, l'impresa appaltatrice non conducendo i lavori personalmente ha conferito mandato con rappresentanza tramite atto pubblico del *** repertorio ***, che allego al presente atto sotto la lettera "*****", al sig, iscritto all'Albo Professionale di con n., avente titolo professionale adeguato e requisiti di idoneità morali, per l'esercizio dell'attività necessaria per l'esecuzione dei lavori del contratto in oggetto.
- r) **Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o presso i laboratori ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati; le spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti necessarie dalla D.L.; le spese per le prove di carico; le altre spese eventuali come specificate nelle ulteriori disposizioni del presente capitolato e nel contratto;**

Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovrà essere comunque in cantiere durante l'intero svolgimento delle opere.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrà comportare la risoluzione del contratto per negligenza dell'appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Per le opere da valutarsi in economia, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e di manufatti siano essi approvvigionati dalla Stazione Appaltante che dai fornitori da lui prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- in genere la fornitura dei materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alla ditte fornitrici.

Art. 10 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. Toscana 38/2007 l'Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.

- l'Appaltatore dovrà esporre sul luogo dei lavori, entro 15 gg. dalla data di consegna lavori, un cartello indicante:
 - Stazione Appaltante
 - Oggetto dell'Appalto
 - Importo a base d'asta e contrattuale
 - Impresa Appaltatrice
 - Numero e data del contratto di appalto,
 - Progetto, Direzione Lavori e Assistenza
 - Progettista e Coordinatore per la Sicurezza
 - RUP – Responsabile dei lavori
 - Responsabile di Cantiere
 - Durata prevista dei lavori
 - Enti Finanziatori con specifica della data e della posizione di concessione.
- il modello secondo cui dovrà essere redatto il cartello verrà fornito dalla Stazione Appaltante e la mancata apposizione dello stesso nei termini prescritti comporterà una penale giornaliera pari a €. 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI.

L'impresa esecutrice, le imprese subappaltatrici e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118 comma 8 ultimo periodo del Codice dei contratti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 12 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori e le somministrazioni oggetto dell'appalto saranno pagati con i prezzi dedotti dall'elenco prezzi a base di gara applicando il ribasso offerto solo sulla componente soggetta a ribasso e indicata nella colonna R. Il prezzo totale sarà ottenuto sommando alla quota soggetta a ribasso le componenti relative alla sicurezza e alla manodopera, nel modo in cui sono evidenziate nelle relative colonne S e M dell'elenco prezzi.

I lavori a corpo verranno contabilizzati nei S.A.L. in proporzione alla loro percentuale di esecuzione, mentre i lavori a misura verranno contabilizzati sulla base delle effettive lavorazioni eseguite. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, indicati nel PSC non sono soggetti al ribasso d'asta e verranno contabilizzati "a misura" secondo l'elenco prezzi unitari relativo alla sicurezza in base a quanto effettivamente eseguito.

I lavori in economia (manodopera, noli, materiali) inclusi nell'appalto saranno contabilizzati ai termini dell'art. 179 del DPR 207/10, in particolare applicando sulla manodopera e i noli il ribasso sulla quota corrispondente al 26,5%, in quanto in tale percentuale sono ricomprese tutte e sole le spese generali e gli utili d'impresa.

Art. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

Nei contratti sottoscritti dall'impresa appaltatrice con IN CASO DI SUBAPPALTO DICHIARATO IN SEDE DI OFFERTA subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii.. La Stazione Appaltante verifica il rispetto dell'obbligo di inserimento di tale clausola; a tale scopo, l'impresa appaltatrice provvede al deposito presso la Stazione Appaltante EVENTUALE dei contratti di subappalto e dei subcontratti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. L'impresa appaltatrice, EVENTUALE il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria sopra menzionati ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Pisa; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 e dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., l'impresa appaltatrice ha comunicato con nota in data _____ gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i/postale/i dedicato/i, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresì che la persona delegata ad operare su tale conto corrente, nonché a quietanzare le somme in conto e saldo dei lavori di cui all'oggetto, è il sig. _____, nato a _____ il giorno _____, residente/domiciliato in _____, codice fiscale _____; L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

Art. 14 - ANTICIPAZIONE.

In base a quanto stabilito dall'art. 26-ter della legge 98/2013 è prevista un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile tenendo inizialmente conto del crono programma dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

La liquidazione dell'anticipazione avviene entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

Art. 15 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **€ 250.000,00 ovvero quando siano trascorsi non meno di 4 mesi dall'ultimo pagamento**

- 1) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 2) La stazione appaltante effettua i pagamenti cui è tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria comunale, che non è tenuta a dare alcuna comunicazione. È onere dell'appaltatore verificare l'avvenuto pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità previste.
- 3) Nel caso di pagamento in un'unica soluzione, a seguito dell'emissione certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura, la quale non potrà essere liquidata prima della presentazione della garanzia di cui all'art.19.
- 4) L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - b) alla verifica del rispetto (anche da parte del subappaltatore) delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore per la sicurezza, laddove nominato);
 - c) alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista. Alle fatture quietanzate dovrà essere allegata la

dichiarazione del subappaltatore / cottimista circa il pagamento da parte dell'appaltatore del compenso definito nel contratto stipulato tra le parti;

- d) alla verifica che l'Appaltatore abbia effettivamente corrisposto al subappaltatore o al cottimista gli oneri della sicurezza al lordo del ribasso. L'appaltatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante la dichiarazione del subappaltatore / cottimista circa il pagamento da parte dell'appaltatore degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto / cottimo, definiti nel contratto stipulato tra le parti;
- e) alla verifica di quanto previsto relativamente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore / subappaltatore. L'appaltatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante una dichiarazione, sottoscritta da tutti i dipendenti dell'appaltatore impiegati nell'esecuzione del contratto, nella quale si attesta che gli stessi hanno ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzione fino al mese antecedente la data del S.A.L. Il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, presentare analoga dichiarazione relativamente ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione delle opere subappaltate.
- f) alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 attestante la regolarità del conferimento dei rifiuti.

Art. 16 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.

- 1) Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo.
- 2) A meno di eccezioni e riserve, l'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto finale firmato per l'accettazione.
- 3) Restano salve le previsioni di cui agli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. n° 207/2010.

Art. 17 - MODALITA' E TERMINI DEL COLLAUDO

- 1) Il collaudo dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste nel titolo X del D.P.R. n° 207/2010.
- 2) La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere immediatamente in consegna le opere eseguite o parte delle stesse una volta ultimate, prima delle operazioni di collaudo, qualora ricorrano necessità dalla stessa discrezionalmente individuate. La presa in consegna anticipata è effettuata nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'art. 230 del D.P.R. n° 207/2010. La stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere prese in consegna, restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
- 3) Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori stessi ed è confermato dal responsabile del procedimento.
- 4) Il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo, ed è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori stessi ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Impresa aggiudicataria ha stipulato polizza fidejussoria n. *** del *** con (società assicurazione) di € ***** , pari al (SE ISO)avendo usufruito della riduzione del 50% della garanzia, in quanto in possesso di certificazione di sistema qualità, come risultante dall'attestazione SOA. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nel citato art. 113 del D.lgs. 163/2006.

- 2) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo opera automaticamente. L'appaltatore ha diritto di ricevere stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica attestanti il raggiungimento della percentuale di lavoro eseguito. Relativamente all'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, la cauzione è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.
- 3) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 4) La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- 5) La stazione appaltante può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte per i motivi di cui ai commi 3) e 4). In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La cauzione dovrà essere reintegrata nei termini e per le entità di cui al comma 2).

Art. 19 - GARANZIE

L'impresa ha altresì stipulato ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 polizza assicurativa n. **** del ***** con la Compagnia ***** per la somma garantita:

importo contrattuale, oltre i.v.a., (partita 1: opere ed impianti permanenti e temporanei), **euro 1.000.000** (partita 2: opere preesistenti), **euro 250.000** (partita 3: demolizione e sgombero).

La polizza di cui sopra copre anche le responsabilità civili della Stazione Appaltante per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di **euro 500.000**

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1 e all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2, non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

La polizza assicurativa è stata preventivamente accettata dalla stazione appaltante e trasmessa a questa prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa sia avvenuta prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza è stata trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.

La polizza prevede espressamente che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa.

L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrà fornire tempestivamente alla Stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

Qualora vengano disposte proroghe di durata per l'esecuzione dei lavori che eccedano la validità temporale di detta polizza, l'Appaltatore dovrà provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura assicurativa. La polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. 20 - FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (OPPURE: del certificato di regolare esecuzione) ed entro i novanta giorni successivi, una fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. La somma assicurata è data dall'ammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché l'appaltatore non trasmette la fidejussione. La

mancata produzione sospende il termine di cui all'art. 235, comma 2 D.P.R. n. 207/2010. A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dalla emissione del collaudo provvisorio la stazione appaltante procede alla svincolo della fidejussione.

Art. 21 -SUBAPPALTO

L'appaltatore ha dichiarato che intende affidare in subappalto o in cottimo le seguenti lavorazioni:

IN CASO DI SUBAPPALTO DICHIARATO IN SEDE DI OFFERTA

L'eventuale subappalto o cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente appaltante ai sensi e nel rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dando atto fin d'ora che l'impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di offerta che intenderà affidare in subappalto o in cottimo le seguenti lavorazioni: " _____ " (INSERIRE TIPOLOGIA DEI LAVORI). In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

QUANDO NON C'E' SUBAPPALTO

L'impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio tutti i lavori di cui al presente contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in materia di subappalto dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

Art. 22 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La facoltà di recesso della Stazione Appaltante e la risoluzione del contratto sono disciplinati, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 134 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e dal capitolato speciale d'appalto, già in precedenza richiamato. L'impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Art. 23 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno corrisposti entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture come stabilito dalla deliberazione G.C. n. 98 del 25 giugno 2013. La data dell'arrivo è quella apposta sull'originale della fattura dall'Ufficio Revisione della Ragioneria del Comune di Pisa.

Art. 24 - ALLEGATI

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

- elenco prezzi unitari
- capitolato speciale d'appalto
- elaborati progettuali del progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento
- il cronoprogramma;

Art. 25 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di contrasto fra i documenti contrattuali, o all'interno degli stessi, sarà valida l'interpretazione più favorevole data dal Responsabile del procedimento

Art. 26 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D. Lgs 163/2006, sono deferite al giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato.

Art. 27 - PRIVACY

Il Comune di Pisa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'impresa appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed

anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M. 145/2000, sono a completo carico dell'impresa appaltatrice, la quale è soggetta alle norme previste dal D.P.R. 633/1972.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applicano le previsioni di cui al D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..